



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

All. C.C. n. 37/00

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL
REFERENDUM CONSULTIVO**

Premessa

In attuazione dello Statuto viene emanato il Regolamento sugli Istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini che disciplina il referendum consultivo.

**Art. 1
Istituzione**

1. Il referendum consultivo, istituito dall'art. 58 dello Statuto comunale ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è disciplinato dal presente regolamento.
2. E' ammesso l'uso del referendum consultivo come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il referendum proposto per iniziativa popolare va posticipato in caso di scioglimento degli organi elettivi.

**Art. 2
Requisiti**

1. Il referendum consultivo è indetto quando lo richiedano almeno 5 Consiglieri comunali o quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali e la richiesta sia sottoscritta da almeno 700 cittadini aventi diritto al voto.
2. Il referendum deve riguardare materie di interesse generale e di esclusiva competenza comunale.

**Art. 3
Materie non oggetto di referendum**

1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo provvedimenti:
 - a) in materia di tributi locali e tariffe
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali ed in particolare: provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; provvedimenti concernenti il personale comunale e



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

- di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale; statuti e regolamenti; provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe;
- c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio
 - d) in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 4
Commissione garante

1. La commissione di garanzia del referendum è composta dal Segretario Comunale, che la presiede, dal Giudice di pace e dal revisore del conto

2. Tale commissione, verificate le condizioni cui agli articoli 3 e 4 giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

- a) l'ammissibilità delle proposte di Referendum consultivo;
- b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
- c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto al Comitato dei Garanti deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il referendum; il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi alla adozione di cui sopra.

Art. 5
Preventivo giudizio della Commissione

1. Qualora la richiesta sia ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore procedere alla richiesta della commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione.

2. In tal caso la preventiva richiesta presentata alla Commissione deve essere sottoscritta da almeno 35 elettori.



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

Art. 6

Promozione del referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono presentare apposita richiesta scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Comunale.

2. La proposta, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 35 elettori residenti nel Comune di Mazze'.

3. La proposta deve contenere i termini esatti del quesito che s'intende sottoporre alla votazione popolare. Il quesito va articolato in una domanda, o eccezionalmente in due, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o del provvedimento oggetto del referendum e deve essere formulato in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche agli elettori.

4. Le proposte presentate dai Consiglieri richiedenti l'indizione di un referendum consultivo devono avere gli stessi requisiti, previsti nei commi precedenti.

5. I cittadini residenti nel Comune di Mazze' che intendono presentare proposta d'indizione di referendum, possono richiedere la collaborazione degli uffici comunali per una corretta e compiuta formulazione del quesito referendario.

6. La collaborazione è limitata all'individuazione e messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria e nella traduzione in formula corretta e compiuta del quesito o della proposta secondo la volontà dei promotori.

7. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

8. Gli Uffici comunali non sono tenuti a dare, in questa fase, parere d'ammissibilità del quesito.

Art. 7

Esame di ammissibilità del quesito

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dalla Commissione Garante in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

2. I primi tre firmatari dell'istanza di promozione del Referendum possono chiedere audizione alla Commissione garante per integrare le motivazioni dell'istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Commissione garante può promuovere uno o più incontri con i primi tre firmatari dell'istanza.

3. Le decisioni della Commissione, verbalizzate su apposito registro, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

4. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

5. Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile prende atto con propria deliberazione della decisione espressa dalla Commissione. L'atto adottato è notificato ai primi tre firmatari della richiesta entro i cinque giorni successivi all'adozione.

Art. 8

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme in calce alla richiesta d'indizione di referendum, deve essere effettuata su fogli di carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato ed ammesso dalla Commissione; i fogli di raccolta delle firme devono riportare gli estremi della decisione della Commissione o dell'atto consiliare in conseguenza adottato e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.

2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 9

Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 8, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'Ufficio Giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, da un Consigliere Comunale o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

Art. 10

Presentazione delle proposte di referendum

1. La richiesta di indizione del referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 8 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori al Sindaco, tramite protocollo generale, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Un funzionario Comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione delle richieste, della data e del deposito dei documenti e ne trasmette subito copia al Sindaco e al Segretario Comunale.
3. Nel verbale vanno indicati nome, cognome e domicilio dei primi 3 promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
4. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 8, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art. 8 del presente regolamento, corrispondano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mazzè.

Art. 11

Indizione

1. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum sono indetti secondo la data di presentazione o di adozione dell'atto secondo che trattasi di referendum d'iniziativa popolare o proposti dai Consiglieri Comunali.
2. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno.
3. Non può essere effettuato il referendum: nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre; in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale; nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dal Comitato dei Garanti nell'atto di sospensione.
5. Il referendum è indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 10 ore consecutive d'apertura dei seggi.
6. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del referendum.



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

Art. 12
Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini che alla data di indizione del referendum sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 13
Ufficio Comunale per il referendum

1. Entro dieci giorni dalla data d'indizione del referendum è costituito l'Ufficio Elettorale nelle persone del Segretario comunale e del Responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorale. L'Ufficio Comunale per il referendum è integrato con un rappresentante per ogni proposta referendaria designato da ogni comitato promotore.
2. L'Ufficio Comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati entro il mercoledì successivo alla consultazione, ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la propaganda elettorale si farà riferimento alle vigenti norme in materia. L'organizzazione e la localizzazione dei seggi non devono ostacolare l'attività scolastica.
3. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà la sede dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.
4. La pubblicizzazione della consultazione, da parte del Sindaco, sostituisce la stampa e consegna dei certificati elettorali e la partecipazione al voto è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulle liste elettorali.
5. L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto di norma dal presidente, dal segretario e da due scrutatori di nomina comunale. Ogni comitato promotore ha diritto ad avere un rappresentante per ogni Ufficio Elettorale di sezione con funzioni di controllo sulle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 14
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine d'elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco d'indizione dei referendum.

Art. 15
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune interessate alla consultazione, l'ufficio comunale elettorale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.

2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.

3. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario comunale e gli altri due sono trasmessi rispettivamente al Sindaco ed al primo firmatario della richiesta di referendum.

Art. 16
Pronunciamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla consultazione proclama l'esito della votazione.

2. Nel caso di esito favorevole al quesito, viene posto all'ordine del giorno l'oggetto del quesito. Qualora l'Amministrazione decida di non conformarsi all'esito referendario dovrà darne precisa motivazione.

Art. 17
Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.



COMUNE DI MAZZE'
PROVINCIA DI TORINO

Art. 18

Disciplina della propaganda per mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con determinazione da adottarsi dal responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorale entro il 35° giorno precedente quello della votazione.
4. Entro il 30° giorno precedente quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo Consiliari e al Comitato dei promotori l'elenco dei centri ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 19

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, s'intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.